

Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 10

Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale.

(Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10.02.2025)

INDICE

PREAMBOLO

CAPO I Interventi finalizzati alla tutela del diritto alla salute, alla realizzazione del pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, nonché all'accesso alla cultura

Art. 1 Contributi per iniziative finalizzate al sostegno del benessere psico-fisico dei pazienti oncologici e alla promozione del benessere psico-fisico dei detenuti, alla prevenzione dei disturbi dell'alimentazione, al contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo, al contrasto di ogni forma di violenza contro le donne, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, nonché all'accesso alla cultura

Art. 2 Accesso ai contributi

Art. 3 Modalità di concessione dei contributi

Art. 4 Erogazione dei contributi e relazione

Art. 5 Iniziative dirette del Consiglio regionale

CAPO II Interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale

Art. 6 Contributi per iniziative finalizzate a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e i prodotti enogastronomici toscani

Art. 7 Accesso ai contributi

Art. 8 Modalità di concessione dei contributi

Art. 9 Erogazione dei contributi e relazione

Art. 10 Iniziative dirette del Consiglio regionale

CAPO III Progetti in materia di cooperazione internazionale e di relazioni internazionali

Art. 11 Progetto "Un luogo sicuro per i bambini e le bambine di Betlemme"

Art. 12 Progetto "La Toscana nel Mediterraneo"

Art. 13 Progetto "Casa della Toscana e formazione studenti a Dubai"

Art. 14 Progetto "La Toscana ad Expo 2025 Osaka"

CAPO IV Disposizioni finali

Art. 15 Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi 2, 3 e 3 bis, l'articolo 4, comma 1, lettere a), b) c), l), r), v), l'articolo 11 e l'articolo 71 dello Statuto;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo);

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione toscana);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010);

Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Considerato quanto segue:

1. il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, intende, con la presente legge, esercitare, nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'articolo 3 dello stesso Statuto, il massimo sforzo per il raggiungimento delle diverse finalità statutarie di cui all'articolo 4, declinate nei diversi capi in cui si articola la presente legge;

– per quanto concerne il capo I (Interventi finalizzati alla tutela del diritto alla salute, alla realizzazione del pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, nonché all'accesso alla cultura:

2. il concetto di salute è ormai da tempo definito non semplicemente come assenza di malattia o infermità, ma come uno stato di benessere psico-fisico della persona, oggetto, negli ultimi anni, di grande attenzione, con particolare riferimento all'aspetto psicologico delle persone che stanno affrontando, o che hanno affrontato, il percorso della malattia oncologica e dei loro familiari. In particolare, appare opportuno valorizzare e sviluppare gli interventi volti a fornire assistenza e supporto psicologico a tali soggetti, sia durante sia dopo le cure, in considerazione della grande rilevanza dei benefici che tali interventi hanno dimostrato di essere in grado di apportare alla vita del paziente e della sua famiglia;

3. le manifestazioni di disagio dei detenuti all'interno delle carceri sono in costante aumento, soprattutto sotto forma di comportamenti di autolesionismo fino al suicidio, e che pertanto appare opportuno sostenere interventi finalizzati a rendere più vivibile l'esperienza del carcere;

4. la problematica dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione rappresenta un'area di crescente importanza per la salute pubblica, soprattutto delle giovani generazioni, in quanto lo stato di salute fisica è senza dubbio fortemente condizionato dalle condotte alimentari, soprattutto se in grado di determinare un'alterazione dello stato nutrizionale del soggetto. Tali disturbi possono diventare una condizione permanente e compromettere seriamente la salute di tutti gli organi e apparati del corpo, per cui appare di fondamentale importanza l'adozione di azioni preventive volte a evitare l'insorgenza di tali patologie. Sotto questo profilo, il Consiglio regionale intende contribuire a diffondere una cultura che avvicini le persone alle cure il più precocemente possibile, sostenendo iniziative di prevenzione e sensibilizzazione;

5. nell'ambito degli interventi volti a sostenere il diritto alla salute, inteso come stato di benessere psico-fisico, il Consiglio regionale intende, altresì, promuovere campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, al fine di aumentare la consapevolezza della pericolosità di tale pratica anche con riferimento alla capacità relazionale e alla salute dei giocatori e delle loro famiglie;

6. la violenza contro le donne rappresenta un caso emblematico di violazione dei diritti umani e di condotta discriminatoria nei confronti delle stesse, che deve essere avversato attraverso la predisposizione di una serie di azioni mirate in tale senso. A tal proposito, anche in considerazione dell'aumento dei casi di violenza sulle donne, in attuazione del principio generale sancito dall'articolo 3 dello Statuto che impegna la Regione a operare al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e i principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani, appare necessario porre in essere interventi volti a proteggere le donne da ogni forma di violenza, a prevenire condotte discriminatorie e violente nei confronti delle stesse, in modo da contribuire a realizzare una effettiva parità tra i sessi e rafforzare l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne nel contesto culturale di riferimento;

7. in considerazione della sempre maggiore frequenza con cui, a causa della crisi climatica, si verificano eventi calamitosi di grave portata, con conseguenti danni per le collettività locali interessate, appare del tutto rilevante diffondere nelle stesse la conoscenza dei piani di protezione civile, che costituiscono gli strumenti che definiscono le procedure operative di intervento per fronteggiare gli effetti di eventi calamitosi attesi in un determinato territorio. In questo contesto, tali piani hanno acquisito una sempre maggiore rilevanza in quanto rappresentano gli strumenti che consentono alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni, al fine di assicurare il mantenimento di condizioni di vita dignitose in presenza di fenomeni che determinano gravi alterazioni delle condizioni di vita della popolazione con gravi disagi, sia di natura fisica sia psicologica, per la stessa. La conoscenza dei contenuti di

tali piani, con particolare riferimento alle caratteristiche del territorio e dei relativi “rischi”, concorre, in maniera significativa, all’acquisizione della consapevolezza da parte della popolazione interessata della grave portata che certi eventi possono assumere e dell’importanza di mettere in atto misure di contenimento, con conseguente crescita della capacità di resilienza della popolazione e diffusione della cultura della prevenzione. Di conseguenza, al fine della creazione di una cultura della protezione civile, appare opportuno sostenere i comuni toscani nelle attività di compartecipazione dei contenuti di tali piani, sui rischi del territorio e sulle misure di prevenzione previste dagli stessi. In particolare, tale attività di divulgazione potrà articolarsi in momenti di formazione nelle scuole e con la cittadinanza, nella predisposizione e distribuzione di materiale informativo, nonché nell’organizzazione di specifiche esercitazioni ovvero in focalizzate attività di comunicazione sui “social network”;

8. al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona, il Consiglio regionale intende garantire il diritto alla conoscenza di ognuno e l’accesso alla cultura, come soddisfazione di un bisogno individuale e collettivo. In particolare, nell’ambito dei progetti a supporto della lettura e della filiera del libro avviati all’interno del percorso degli Stati Generali della Cultura e tra i quali si è inserita anche la partecipazione della Regione Toscana al Salone internazionale del libro di Torino, il legislatore toscano intende sostenere l’organizzazione di iniziative quali “bibliobus”, letture ad alta voce, laboratori intorno al libro, l’istituzione di punti di lettura all’interno dei quartieri, premi letterari, festival, iniziative a sostegno dell’editoria, fiere, finalizzate a promuovere la lettura come pratica quotidiana diffusa;

9. il Consiglio regionale intende garantire l’accesso alla cultura, sostenendo, altresì, la promozione del teatro, in quanto strumento di piena realizzazione della persona dal punto di vista culturale, portatore di benefici quali il potenziamento della comprensione, l’ampliamento del bagaglio conoscitivo, lo sviluppo dell’immaginazione, della curiosità, della creatività, nonché strumento di socializzazione e comunicazione;

– per quanto concerne il capo II (Interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale):

10. il Consiglio regionale, al fine di valorizzare le distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale, intende promuovere l’artigianato artistico e tradizionale toscano, mediante la valorizzazione dei prodotti che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 19 della l.r. 53/2008, nonché promuovere prodotti enogastronomici toscani, prevedendo dei contributi rivolti alle associazioni per l’organizzazione di iniziative finalizzate a dare visibilità a tali prodotti;

– per quanto concerne il capo III (Progetti in materia di cooperazione internazionale e in materia di relazioni internazionali);

11. sulla base della giurisprudenza costituzionale in materia di cooperazione internazionale, che ha riconosciuto un ambito di intervento al legislatore regionale secondo quanto previsto dalla legge 125/2014, il Consiglio regionale, al fine di promuovere i valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni sanciti dallo Statuto, intende finanziare iniziative rivolte ai bambini e alle bambine della città di Betlemme, quale luogo simbolo del confronto tra le diverse religioni e tradizioni, al fine di promuovere una cultura della diversità intesa come valorizzazione della ricchezza e della complementarietà fra le diverse culture. L’intento, in particolare, è quello di creare un luogo di pace per i bambini e le bambine di Betlemme, vittime innocenti di un conflitto che si protrae ormai da lungo tempo, in modo che questi abbiano la possibilità di un recupero della propria infanzia, attraverso la promozione di attività che stimolino la loro creatività e fantasia, distogliendoli dagli orrori della guerra;

12. il Consiglio regionale, nell’ambito delle attività di mero rilievo internazionale ai sensi dell’articolo 71 dello Statuto, volte ad affermare, nel rispetto dell’interesse nazionale, principi di collaborazione e di scambio culturale, di cooperazione economica e sociale e di sostegno dei diritti e dei valori dell’identità toscana, intende finanziare tre progetti denominati: “La Toscana nel Mediterraneo”, “Casa della Toscana e formazione studenti a Dubai” e “La Toscana ad Expo 2025 Osaka”;

13. in particolare, il progetto “La Toscana nel Mediterraneo” è volto alla valorizzazione del confronto tra le esperienze dei consigli regionali, degli enti locali e di realtà analoghe di regioni che si affacciano sul Mediterraneo, che da sempre è stato culla di civiltà. Tale progetto, inoltre, prevede la realizzazione di attività diversificate e organizzate in sessioni di lavoro, volte a promuovere attrazione, accelerazione e “networking” per “start-up” innovative della Toscana e dei paesi del Mediterraneo, con l’obiettivo di generare un valore pubblico significativo a livello economico, sociale e culturale. Questo programma rappresenta un investimento strategico per rafforzare l’ecosistema regionale dell’innovazione, posizionando la Toscana come un “hub” per l’innovazione sostenibile a livello internazionale e catalizzando il suo ruolo storico di ponte tra culture del Mediterraneo e motore di progresso.

Il secondo progetto “Casa della Toscana e formazione studenti a Dubai”, invece, intende realizzare una formazione permanente di giovani con laurea magistrale conseguita presso le università degli studi toscane, mettendoli in contatto con

una delle realtà più dinamiche e attrattive per progetti di investimento attualmente presenti nel panorama internazionale, la città-emirato di Dubai, al fine di creare un incontro fra offerta formativa e domanda lavorativa, prevedendo anche un luogo fisico di confronto tra le esperienze.

Il terzo progetto, “La Toscana ad Expo 2025 Osaka”, è volto a promuovere la valorizzazione della Toscana nell’ambito di Expo 2025 a Osaka, avente ad oggetto il tema “Progettare la società futura per le nostre vite”, in modo da assicurare la rappresentanza della Toscana nel contesto di Padiglione Italia;

Approva la presente legge

CAPO I

Interventi finalizzati alla tutela del diritto alla salute, alla realizzazione del pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani, alla tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, nonché all’accesso alla cultura

Art. 1

Contributi per iniziative finalizzate al sostegno del benessere psicofisico dei pazienti oncologici e alla promozione del benessere psicofisico dei detenuti, alla prevenzione dei disturbi dell’alimentazione, al contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo, al contrasto di ogni forma di violenza contro le donne, alla tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, nonché all’accesso alla cultura

1. Il Consiglio regionale promuove la tutela del diritto alla salute, opera per la realizzazione del pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani, promuove la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, nonché l’accesso alla cultura.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale concede, una tantum per il solo anno 2025, contributi, fino al limite massimo complessivo di euro 1.100.000,00, ai comuni per l’organizzazione di iniziative finalizzate:
 - a) al sostegno del benessere psico-fisico dei pazienti oncologici;
 - b) alla promozione del benessere psico-fisico dei detenuti;
 - c) alla prevenzione dei disturbi dell’alimentazione;
 - d) al contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo;
 - e) al contrasto di ogni forma di violenza contro le donne;
 - f) ad attività di informazione sui contenuti dei piani comunali di protezione civile;
 - g) al sostegno alla lettura o alla promozione del teatro.
3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera b), a favore dei detenuti sono organizzate previo accordo con i competenti uffici dell’amministrazione penitenziaria.

Art. 2

Accesso ai contributi

1. Per accedere ai contributi di cui all’articolo 1, i comuni sono tenuti alla presentazione del progetto definitivo dell’iniziativa da realizzare, ovvero del progetto in corso di realizzazione. Il progetto può essere presentato anche in collaborazione con associazioni, costituite da almeno un anno, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana e che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo la finalità cui si riferisce il progetto.
2. I progetti non devono contenere riferimenti a partiti politici od organizzazioni politiche, né messaggi di odio, di violenza e di discriminazione, né infine veicolare messaggi pubblicitari.
3. I progetti non devono aver beneficiato di altre misure regionali aventi le medesime finalità.
4. I progetti possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario aventi le medesime finalità e disposte da soggetti diversi dalla Regione Toscana, fino alla copertura del loro costo totale.
5. I progetti devono prevedere una compartecipazione del comune in misura non inferiore al 20 per cento del costo totale del progetto presentato.

Art. 3

Modalità di concessione dei contributi

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 2, sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’avviso pubblico, adottato con decreto della struttura amministrativa competente.
2. I comuni possono presentare domanda di contributi con un progetto afferente a solo uno degli ambiti di cui all’articolo 1, comma 2.
3. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l’anno 2025, sulla base del numero delle domande validamente presentate, secondo quanto stabilito nell’avviso pubblico di cui al comma 1.
4. Il contributo non può comunque, anche in deroga alla procedura prevista al comma 3, essere concesso in misura superiore ai 40.000,00 euro.

Art. 4

Erogazione dei contributi e relazione

1. L'erogazione dei contributi avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2025.
2. Entro il 31 dicembre 2026 i comuni, beneficiari dei contributi, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'impiego dei medesimi e la rendicontazione delle spese sostenute.
3. La mancata realizzazione dell'intervento per cui sono stati erogati i contributi di cui all'articolo 1, comporta la revoca degli stessi e la restituzione della somma maggiorata degli interessi legali, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
4. La revoca è inoltre disposta in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, salvo comprovati motivi giustificativi del ritardo.

Art. 5

Iniziative dirette del Consiglio regionale

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può stabilire interventi di propria iniziativa, individuandone il relativo finanziamento per la sola annualità 2025, fino al limite massimo complessivo di euro 159.500,00.

CAPO II

Interventi finalizzati alla valorizzazione delle distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale

Art. 6

Contributi per iniziative finalizzate a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e i prodotti enogastronomici toscani

1. Il Consiglio regionale promuove la valorizzazione delle distinte identità culturali ed economiche del territorio regionale, sostenendo economicamente l'organizzazione di iniziative finalizzate a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano, che hanno i requisiti previsti dall'articolo 19 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), e i prodotti enogastronomici toscani, da parte di associazioni, costituite da almeno un anno, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana e che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo la finalità dell'organizzazione di tali iniziative.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale concede, una tantum per il solo anno 2025, contributi alle associazioni fino al limite massimo complessivo di euro 1.500.000,00.

Art. 7

Accesso ai contributi

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 6, comma 2, le associazioni sono tenute alla presentazione del progetto definitivo dell'iniziativa da realizzare ovvero del progetto in corso di realizzazione.
2. I progetti non devono contenere riferimenti a partiti politici od organizzazioni politiche, né messaggi di odio, di violenza e di discriminazione, né infine veicolare messaggi pubblicitari.
3. I progetti non devono aver beneficiato di altre misure regionali aventi le medesime finalità.
4. I progetti possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario aventi le medesime finalità e disposte da soggetti diversi dalla Regione Toscana, fino alla copertura del loro costo totale.
5. I progetti devono prevedere una compartecipazione del soggetto che lo presenta in misura non inferiore al 20 per cento del costo totale del progetto.

Art. 8

Modalità di concessione dei contributi

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 2, sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblico, adottato con decreto della struttura amministrativa competente.
2. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2025 sulla base del numero delle domande validamente presentate, secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico di cui al comma 1.
3. Il contributo non può comunque, anche in deroga alla procedura prevista al comma 2, essere concesso in misura superiore ai 15.000,00 euro.
4. L'istruttoria delle domande di concessione del contributo e la relativa liquidazione, compresi tutti gli adempimenti connessi alle attività di cui all'articolo 7, è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A., in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), il cui finanziamento, "una tantum" per l'annualità 2025, rientra nell'ambito dell'importo complessivo di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 9

Erogazione dei contributi e relazione

1. L'erogazione dei contributi avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2025.
2. Entro il 31 dicembre 2026, le associazioni beneficiarie dei contributi presentano una relazione sull'impiego dei medesimi e la rendicontazione delle spese sostenute.
3. La mancata realizzazione dell'intervento per cui sono stati erogati i contributi di cui all'articolo 6 comporta la revoca degli stessi

e la restituzione della somma maggiorata degli interessi legali, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

4. La revoca è inoltre disposta in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, salvo comprovati motivi giustificativi del ritardo.

Art. 10

Iniziative dirette del Consiglio regionale

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 6, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può stabilire interventi di propria iniziativa, individuandone il relativo finanziamento per la sola annualità 2025, fino al limite massimo complessivo di euro 100.000,00.

CAPO III

Progetti in materia di cooperazione internazionale e di relazioni internazionali

Art. 11

Progetto “Un luogo sicuro per i bambini e le bambine di Betlemme”

1. Il Consiglio regionale intende sostenere, per un importo massimo complessivo di euro 140.000,00, “una tantum” per l'annualità 2025, interventi finalizzati alla realizzazione di attività di supporto psicologico e al recupero dai traumi della guerra dei bambini e delle bambine che vivono nella città di Betlemme, quale luogo simbolo del confronto tra le diverse religioni e tradizioni, al fine di promuovere una cultura della diversità intesa come valorizzazione della ricchezza e della complementarietà fra le diverse culture.
2. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, definisce i criteri per l'individuazione di uno o più progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità per l'attuazione degli stessi.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, secondo periodo, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) in merito alla comunicazione al Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 12

Progetto “La Toscana nel Mediterraneo”

1. Il Consiglio regionale, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della Toscana nel Mediterraneo e promuovere opportunità di incontro e scambio istituzionale, culturale, commerciale con le altre regioni che si affacciano su di esso, intende realizzare il progetto “La Toscana nel Mediterraneo”, consistente nell'organizzazione, nell'ambito delle iniziative legate alla “Giornata internazionale del Mar Mediterraneo”, di eventi istituzionali dedicati al confronto delle esperienze dei consigli regionali, degli enti locali e di enti analoghi delle regioni mediterranee, nonché di attività, diversificate e organizzate in sessioni di lavoro, dedicate alla promozione di un programma di attrazione, accelerazione e networking per “start-up” innovative della Toscana e dei paesi del Mediterraneo, con l'obiettivo di generare un valore pubblico significativo a livello economico, sociale e culturale.
2. Il Consiglio regionale conferisce all'Associazione regionale dei Comuni della Toscana (ANCI Toscana) il finanziamento, “una tantum” per l'annualità 2025, di euro 50.000,00 per la realizzazione degli eventi istituzionali dedicati al confronto delle esperienze dei consigli regionali, degli enti locali e di enti analoghi delle regioni mediterranee, di cui al comma 1.
3. Il Consiglio regionale, per la realizzazione di attività diversificate e organizzate in sessioni di lavoro, dedicate alla promozione di un programma di attrazione, accelerazione e “networking” per “start-up” innovative della Toscana e dei paesi del Mediterraneo, con l'obiettivo di generare un valore pubblico significativo a livello economico, sociale e culturale, di cui al comma 1, si avvale di Sviluppo Toscana S.p.A. società “in house” a Regione Toscana ai sensi della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), stanziando, a tale fine, la somma di euro 150.000,00 per l'anno 2025. La Giunta regionale adegua al presente comma il piano delle attività di Sviluppo Toscana S.p.A. con le modalità di cui all'articolo 3 bis, comma 6, della l.r. 28/2008.

Art. 13

Progetto “Casa della Toscana e formazione studenti a Dubai”

1. Il Consiglio regionale, al fine di sostenere le attività imprenditoriali ed economiche toscane, la formazione permanente di giovani con laurea magistrale conseguita presso le università degli studi toscane, intende realizzare il progetto “Casa della Toscana e formazione studenti a Dubai”.
2. Il progetto prevede la realizzazione, con un finanziamento, “una tantum” per l'annualità 2025, di euro 20.000,00, della “Casa della Toscana”, con l'individuazione di un luogo fisico in cui creare un “hub” dove le realtà toscane possono interfacciarsi con gli “stakeholder” del territorio per un periodo di sei mesi.
3. Il progetto prevede, altresì, la realizzazione, con un finanziamento “una tantum” per l'annualità 2025, di euro 40.000,00, di attività di formazione presso la “Casa della Toscana” rivolta a venti giovani come individuati al comma 1.
4. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, definisce i criteri per la realizzazione del progetto di cui ai commi 2 e 3, nonché le modalità per l'attuazione dello stesso.

Art. 14

Progetto “La Toscana ad Expo 2025 Osaka”

1. Il Consiglio regionale intende sostenere la partecipazione della Toscana ad Expo 2025 Osaka.
2. Per la finalità di cui al comma 1, e, in particolare, per la realizzazione dello spazio espositivo dedicato alla Toscana all'interno del Padiglione Italia, il Consiglio regionale si avvale di Fondazione Sistema Toscana, società “in house” a Regione Toscana ai sensi

della legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010), stanziando, a tal fine, la somma di euro 200.000,00 per l'anno 2025. La Giunta regionale adegua al presente comma il piano delle attività di Fondazione Sistema Toscana con le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della l.r. 61/2018.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 15

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2026-2027, sino all'importo massimo di euro 3.459.500,00 imputabili alla sola annualità 2025, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 Capitolo 10504 "Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare - Spese correnti".